

05487-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

Oggetto

PROPRIETA'

Ud. 13/01/2021 - CC

R.G.N. 30927/2019

non 5487  
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 30927-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
(omissis);

- *ricorrente* -

*contro*

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
(omissis);

- *controricorrente* -

*contro*

(omissis) ;

177  
21

- intimata -

avverso la sentenza n. 509/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;

ritenuto che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

- il Tribunale di Avezzano, accolta la domanda avanzata da (omissis) (omissis), condannò (omissis) a eliminare l'aggravamento della servitù di scolo, gravante sul fondo del primo, e a risarcire il danno;

- la Corte d'appello di L'Aquila, accolta l'impugnazione proposta da (omissis) (unico degli eredi del primigenio convenuto ad avere appellato la statuizione di primo grado), rigettò la domanda, sul presupposto che il (omissis), il quale aveva agito in "negatoria servitutis", essendosi limitato a produrre la dichiarazione di successione in morte del padre (omissis), non aveva dimostrato di essere proprietario del fondo;

- avverso la sentenza di secondo grado ricorre, sulla base di unitaria censura (omissis) ;

- (omissis) resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

considerato che la critica censoria, con la quale il ricorrente prospetta violazione degli artt. 949 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo l'erroneità della sentenza d'appello, per non essersi attenuta al consolidato principio di diritto espresso da questa Corte, risulta manifestamente fondata, essendosi reiteratamente chiarito che <<Nell'actio negatoria servitutis, la titolarità del

*bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in negatoria ha l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, di possedere il fondo in forza di un valido titolo di acquisto. L'attore non ha, invece, l'onere di provare l'inesistenza del diritto vantato dal terzo ma spetta al convenuto provare l'esistenza del diritto a lui spettante, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale (Cassazione civile sez. II, 15/10/2014, n.21851; Cass. 23-1- 2007 n. 1409; Cass. 27-12-2004 n. 24028; Cass. 26-5-2004 n.10149; Cass. 22-3-2001 n. 4120)>> (Sez. 2, n. 18028, 4/7/2019);*

che, al contrario di quel che adduce il controricorrente, specie in memoria, il principio enunciato, ex multis, dagli arresti di legittimità sopra richiamati, risulta decisivo: la Corte d'appello, errando, ha dato vita a una regola iuris del tutto difforme, secondo la quale colui che agisce in negatoria servitutis è gravato dello stesso onere probatorio che fa capo a colui che agisce in rivendicazione; proprio per questo sul punto, ancora a dispetto di quanto sostenuto dal controricorrente, non è neppure ipotizzabile la formazione di un giudicato, avendo il ricorrente precipuamente impugnato la decisione d'appello che gli aveva fatto carico di provare il proprio diritto alla libertà da servitù del fondo con le modalità richieste per la rivendicazione del diritto di proprietà, invece che con quelle più attenuate sopra indicate, valevoli a dimostrarne solo la legittimazione attiva;


considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché il Giudice del merito riesamini la vicenda facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato, rimettendosi al medesimo anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021

Il Presidente  
(Luigi Giovanni Lombardo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 26 FEB. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa *Simona Cicarello*

